Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 214 del 18 settembre 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 settembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (grupppo *A*) . . *Pag.* 2

Concorso per esami a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*) . . . . » 7

Concorso per esami a centoventi posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) . . . . » 11

Concorso per esami a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*). » 16

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933 n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, numero 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10 concernente l'elevazione dei limiti di età per la ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contenuta nella lettera n. 74017/12106/2.8.2/1.3.1 del 13 luglio 1946 e nella lettera numero 111387/12106.9.8.2/1.3.1 del 4 luglio 1947;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 luglio 1947, n. 412, col quale vengono stabilite le sedi presso le quali saranno sostenute le prove scritte;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 12 maggio 1947, n. 603;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

Al concorso possono partecipare le donne per non più di venti posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea rilasciato dalla Facoltà di economia e commercio di una università della Repubblica, o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure il diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto superiore navale di Napoli Sezione armamento.

I candidati che sono provvisti del diploma di laurea rilasciato dall'Istituto universitario di economia e com-

mercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari dovranno, altresì, dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso la sezione commerciale di un istituto tecnico della Repubblica oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma ai sensi del precedente comma;

1) laurea in giurisprudenza od in matematica conseguita in una università della Repubblica;

2) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara, laurea in scienze politiche ed amministrative, conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, laurea in scienze coloniali, rilasciata dall'Istituto orientale superiore di Napoli, ovvero uno delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Al concorso stesso possono, inoltre, prendere parte i candidati muniti di altro diploma di laurea che abbiano prestato almeno un anno di lodevole servizio di ruolo e non di ruolo in uffici dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) alla Intendenza di finanza della propria provincia, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità competente.

Gli aspiranti in servizio militare potranno presentare le domande nel suddetto termine ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande dopo averne riconosciuta la regolarità le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire la domanda nel termine suddetto a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Nelle domande i concorrenti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale intendano sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede del Ministero o, in quanto necessario, qualsiasi altra residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove prescritto:

1) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 40 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, e alla guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore;

d) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo purchè risultino decorati al valore militare, o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *h*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre

1938 e 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei diplomi di laurea indicati nell'art. 2, ed eventualmente anche diploma originale di ragioniere o copia autentica di esso per i candidati di cui al comma 2° e 3° dello stesso articolo;

3) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 24 di buona condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60;

7) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati mutilati od invalidi produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. 0033000-1 e 0035000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina od all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data d'inizio delle prove orali del presente concorso, alle quali, in difetto, gli stessi non potranno essere ammessi.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, in attesa del successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, la avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *d*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato

dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglie numerose, i candidati che rivestono tale qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

Il personale salariato di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi con marche da bollo da L. 40, da annullarsi dall'Ufficio del registro.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione del limite massimo di età, dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio dal quale risultino le circostanze di cui sopra.

Analogo certificato dovranno presentare i candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo capoverso del precedente art. 2.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9) dell'art. 4, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 7) e 8), quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui agli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dal precedente art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dai Ministeri delle finanze e del tesoro e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei predetti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vice-segretario nella carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato non abbiano conseguito la idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si effettueranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma, presso il Ministero del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno ora e luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 112 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Sarà, ove occorra, aggregato un membro per l'esame di lingue estere, a norma del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilato od invalido di guerra di cui alla lettera *d*) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 maggio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, della guerra 1940-1943, della guerra di liberazone o della lotta di liberazione e agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 agosto 1937, n. 1542, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria e alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933 n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice-segretari in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno invece, nominati vice-segretari.

Tanto i vice-segretari che i vice-segretari in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito e saranno destinati a prestare servizio in Roma, o, in quanto necessario, in qualsiasi sede.

Art. 14.

Ai vice-segretari in prova del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46. Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzioni.

Alla fine del periodo di prova i vice-segretari in prova riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di vice-segretario (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1947
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 317. — INGARICA

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:
1) diritto costituzionale ed amministrativo;
2) istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte seconda:
scienza delle finanze; economia politica; statistica metodologica.

Parte terza:
computisteria e ragioneria; contabilità di Stato.

Prova orale.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.
3. — Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco.

Conversazione in lingua francese.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3893)

Concorso per esami a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo C).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898 e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina della assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense,

Visto il regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 luglio 1947, n. 412, col quale vengono stabilite le sedi presso le quali saranno sostenute le prove scritte;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contenuta nella lettera n. 74017/12106.2.8.2/1.3.1 del 13 luglio 1946 e nella lettera numero 111387/12106.9.8.2/1.3.1 del 4 luglio 1947,

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 12 maggio 1947, n. 603;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato. Al concorso possono partecipare le donne per non più di dieci posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta suc-

cessivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), alla Intendenza di finanza della propria provincia, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità competente.

Gli aspiranti in servizio militare potranno presentare le domande nel suddetto termine ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno subito con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda nel termine suddetto a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

I concorrenti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale intendano sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede del Ministero, o, in quanto necessario, qualsiasi altra residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove prescritto:

1) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 40 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 29° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e alla guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale e per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono eslusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a)* ad *h)* sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

3) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro

certificato dei sindaci dei Comuni, dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60;

7) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati mutilati o invalidi produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente numeri 0033000-1 e 0035000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina od all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, alle quali in difetto gli stessi non potranno essere ammessi.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, in attesa del successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *d*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali sia stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglie numerose, i candidati che rivestono tale qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Il personale salariato di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi con marche da bollo da L. 40, da annullarsi all'Ufficio del registro.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli

estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio dal quale risultino le circostanze di cui sopra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2), 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9) dell'art. 4, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 7) e 8), quando vi suppliscano con un certificato, su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalle autorità competenti, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

Art. 7

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dai Ministeri delle finanze e del tesoro e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ad alunno in prova nella carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato non abbiano conseguito la idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si effettueranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta, ai termini dell'art. 116 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilato od invalido di guerra di cui alla lettera *d)* dell'art. 4 del presente bando, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, di cui al citato art. 4, o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 maggio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921,

n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 agosto 1937, n. 1542 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, si asserveranno le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto, ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Coloro che siano impiegati non di ruolo che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito, e saranno destinati a prestare servizio in Roma, o, in quanto necessario, in qualsiasi sede.

Art. 14.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto Ministeriale in data 21 novembre 1945 oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1947
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 316. — INGARICA

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:
1) componimento italiano.

Parte seconda:
1) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;
2) nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelle della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
4. — Nozioni elementari di statistica.
5. — Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3895)

Concorso per esami a centoventi posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina della assunzione del personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per le ammissioni ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le autorizzazioni 13 luglio 1946, n. 74017/12106. 2.8.2/1.3.1, e n. 111387/12106.9.8.2/1.3.1 del 4 luglio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 603;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventi posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*).

A detto concorso possono partecipare le donne per non più di ventiquattro posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico oppure il corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali, compresa quella rilasciata dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, o di ragioneria, conseguita presso un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, o della laurea rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli — Sezione armamento.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopraindicati rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 32 dirette al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta a contare dalla data del giorno successivo a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alle Intendenze di finanza della propria provincia e, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

I concorrenti in servizio militare potranno presentare le domande, nel suddetto termine, ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno, subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi sede.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove prescritto:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età oppure il 33° se provvisto di laurea.

I detti limiti massimi di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati ad anni 44 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche in quali à di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrano nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917. n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

c) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente il candidato non superi il quarantacinquesimo anno di età.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Coloro che furono colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si prescinde inoltre dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2;

3) certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge;

4) certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta da bollo da L. 24 di buona condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60;

7) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari n. 0033000/1 e n. 0035000/1, rispettivamente, in data 15 e 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengano alla marina od alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o della circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti entro il termine utile per la presentazione della domanda potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, alle quali in difetto gli stessi non potranno essere ammessi.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 18, attestante il possesso di tali qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, in attesa del successivo riconoscimento, semprechè comprovino nel termine di cui al presente bando l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato, munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

11) per il personale salariato di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi con marche da bollo da L. 40 annullate dall'Ufficio del registro.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura dal servizio prestato.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio dal quale risultino le circostanze di cui sopra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9), nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 7) e 8) quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 24, del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di con-

corso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati e dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dai Ministeri delle finanze e del tesoro e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di librétto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi al posto di volontario di ragioneria della Intendenza di finanza non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre provve scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 100 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale oppure della guerra 1940-43 o della guerra e della lotta di liberazione agli idonei ex combattenti che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure della guerra 1940-43 o della guerra e della lotta di liberazione e in mancanza agli idonei orfani di guerra e dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra e nella lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa e al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233, e nel decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, del Capo provvisorio dello Stato.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) e conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma 3°) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno, invece, nominati vice ragionieri.

Art. 14.

Tanto i vice ragionieri che i volontari di ragioneria dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 15.

Ai volontari di ragioneria compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè,

dal giorno della assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Ministro: Del Vecchio

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1947
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 315. — Ingarica

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:
nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
Parte seconda:
principi di economia politica e di scienze delle finanze.
Parte terza:
1) computisteria. Ragioneria delle aziende pubbliche e private;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Prova orale.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Nozioni di diritto costituzionale.
3. — Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia.
4. — Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Ministro: Del Vecchio

(3894)

Concorso per esami a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni esteso all'Amministrazione del tesoro dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227 col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, numero 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per le ammissioni ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le autorizzazioni 13 luglio 1946, n. 74017/12106, 1.8.2/1.3.1 e n. 111387/12106.9.8.2/1.3.1 del 4 luglio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 603;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*).

Al detto concorso possono partecipare le donne per non più di dieci posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 32 dirette al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta a contare dalla data del giorno successivo a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Intendenza di finanza della propria provincia, oppure, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

I concorrenti in servizio militare potranno presentare le domande, nel termine suddetto, ai propri comandi militari, che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno, subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove prescritto:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 29° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato ad anni 44 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrano nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

c) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 207.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente il candidato non superi il quarantacinquesimo anno di età.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Coloro che furono colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si prescinde inoltre dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2;

3) certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge;

4) certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta da bollo da L. 24 di buona condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60;

7) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare n. 0033000/1 e n. 0035000/1 rispettivamente in data 15 e 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro che invece abbiano appartenuto o appartengano alla marina od alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

I candidati ai quali non fosse possibile di ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti entro il termine utile per la presentazione della domanda potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data d'inizio delle prove orali del presente concorso alle quali in difetto non potranno essere ammessi.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, in attesa del successivo riconoscimento, sempre che comprovino, nel termine di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazioni del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato, munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

11) il personale salariato di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi con marche da bollo da L. 40 annullate dall'Ufficio del registro.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 dal competente capo ufficio dal quale risultino le circostanze di cui sopra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9), nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 7) e 8) quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 24, del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati e dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dai Ministeri delle finanze e del tesoro e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione, però, della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto a cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministero con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi al posto di alunno di ragioneria in prova delle Intendenze di finanza non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 107 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, oppure della guerra 1940-43 o della guerra e della lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure della guerra 1940-43, o della guerra e della lotta di liberazione e in mancanza agli idonei orfani di guerra e dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra e nella lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 agosto 1937, n. 1542, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi famiglia numerosa e al personale civile non di ruolo che abbiano prestato almeno due anni di ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per i quali il concorso è bandito si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233, e nel decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, del Capo provvisorio dello Stato.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati in qualità di alunni di ragioneria in prova nella carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunno se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno.

Art. 14.

Tanto gli alunni che gli alunni in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 15.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1947
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 314. — INGARICA

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:
1) componimento italiano.

Parte seconda:
1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;
2) nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelle della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
4. Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3896)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 50. (4101219) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.